14. Ai fini di dare attuazione all’articolo 4 bis del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con

modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi

previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria, l’Amministrazione regionale è autorizzata a

concedere un contributo per interventi di rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali.

15. I contributi di cui al comma 14 sono concessi secondo quanto previsto dal decreto 29 settembre

2021 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (Condizioni, criteri e modalità di ripartizione

del Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne), in

misura pari al 100 per cento dei costi sostenuti e documentati, comprese le spese di progettazione. Non

è considerata costo ammissibile l’imposta sul valore aggiunto (IVA), nel caso in cui il beneficiario possa

recuperarla ai sensi della normativa vigente. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dopo la

presentazione della domanda.

16. A completamento della dotazione finanziaria derivante dall’assegnazione di fondi statali disposti

dal decreto 29 settembre 2021 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, l’Amministrazione

regionale è autorizzata a compartecipare agli oneri derivanti dal comma 15 nella misura del 5 per

cento dei contributi concessi.

17. I beneficiari dei contributi di cui al comma 14 sono le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del

codice civile e le imprese iscritte nell’elenco regionale delle imprese forestali di cui all’articolo 25 della

legge regionale 23 aprile 2007 n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).

18. Sono ammissibili a contributo gli interventi di rimboschimento ricadenti in superfici che:

a) rientrano nella definizione di bosco di cui all’articolo 6 della legge regionale 9/2007;

b) ricadono in aree colpite dalla tempesta Vaia come individuate con decreto del Direttore del Servizio

competente in materia di foreste o in aree colpite da infestazioni di bostrico;

c) ricadono nei Comuni individuati come periferici, ultraperiferici e intermedi nella mappatura delle

aree interne 2021-2027 oggetto di informativa al Comitato Interministeriale per la programmazione

economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) nella seduta del 15 febbraio 2022, pubblicato sul sito del

Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

d) hanno una superficie minima di un ettaro, anche non accorpato.

10 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 8 agosto 2022 so25

19. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell’articolo 36 della

legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo

e di diritto di accesso), secondo le condizioni e i limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della

Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento

dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione

Europea L 352 del 24 dicembre 2013.

20. Ai fini della formazione della graduatoria, alle domande di contributo vengono assegnati i seguenti

punteggi sulla base dei relativi criteri:

a) interventi eseguiti da imprese aventi sede operativa nei Comuni classificati totalmente montani ai

sensi dell’articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani

del Friuli Venezia Giulia): PUNTI 1;

b) interventi effettuati da imprenditori agricoli e imprenditori forestali di età inferiore ai 40 anni compiuti

alla data del termine finale di presentazione delle domande: PUNTI 2;

c) interventi ricadenti nelle aree definite come boschi di protezione ai sensi dell’articolo 3, comma 2,

lettera r), del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali):

PUNTI 3;

d) interventi che ricadono in aree dotate di strumenti di pianificazione forestale già in vigore: PUNTI 4;

e) interventi eseguiti da imprese in possesso della certificazione di catena di custodia quali PEFC (Programme

for Endorsement of Forest Certification schemes) o FSC (Forest Stewardship Council): PUNTI 5.

21. I richiedenti presentano domanda tramite PEC all’Ispettorato forestale competente per territorio

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge secondo il modello approvato

con decreto del direttore del Servizio foreste e Corpo forestale e pubblicato sul sito della Regione. Alla

domanda è allegato il progetto di rimboschimento ed il preventivo di spesa redatto da dottore agronomo

o forestale abilitato, calcolato con riferimento alle voci di spesa del Prezzario delle forniture e dei

lavori di arboricoltura da legno di cui al bando della misura 8.1.1 operazione 2 del P.S.R. 2014-2020 e del

Prezzario regionale dei lavori pubblici della Regione Autonoma FVG.

22. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 21 per la presentazione delle

domande, gli Ispettorati forestali inviano l’elenco delle domande ammissibili secondo l’ordine di presentazione

con data e ora di protocollo, con i punteggi assegnati e con l’indicazione dell’entità dei contributi

concedibili, al Servizio foreste e Corpo forestale, che predispone ed approva la graduatoria dei progetti

ammissibili a contributo entro i trenta giorni successivi. In caso di parità di punteggio si applica l’ordine

cronologico di presentazione.

23. Per le finalità previste dal comma 14 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9

(Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo

n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

24. Per le finalità previste dai commi 14 e 16 è destinata la spesa di 5.368,42 euro per l’anno 2022, a

valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente)

- Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della

spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla

Tabella C di cui al comma 73.